



ORDINE INTERPROVINCIALE
DEI CHIMICI DELLA LOMBARDIA

Regolamento sul funzionamento del Consiglio dell'Ordine Interprovinciale dei Chimici della Lombardia (comprendente le Province di MI – CO – SO – VA – LC – LO - MB)

TITOLO I

Disposizioni Generali	4
Art. 1 Oggetto e finalità	4
Art. 2 Interpretazione	4

TITOLO II

Organizzazione del Consiglio	4
Capo I Organi del Consiglio	4
Art. 3 Compiti e funzioni del Consiglio	4
Art. 4 Organi dell'Ordine	4
Capo II Presidenza dell'Ordine	4
Art. 5 Compiti e poteri del Presidente dell'Ordine	4
Art. 6 Segretario	5
Art. 7 Tesoriere	5
Art. 8 Commissioni consiliari	5
Art. 9 Composizione delle Commissioni consiliari	5
Art. 10 Funzioni delle Commissioni consiliari	5
Art. 11 Funzionamento delle Commissioni	6

TITOLO III

Funzionamento del Consiglio	6
Capo I Convocazione del Consiglio	6
Art. 12 Riunioni del Consiglio	6
Art. 13 Luogo delle sedute	6
Art. 14 Convocazione del Consiglio	6
Art. 15 Ordine del giorno	6
Capo II Ordinamento delle riunioni	7
Art. 16 Deposito degli atti	7
Art. 17 Numero legale	7

Capo III	Disciplina delle riunioni	7
Art. 18	Comportamento dei consiglieri	7
Art. 19	Disciplina delle riunioni	8
CAPO IV	Svolgimento delle sedute	8
Art. 20	Seduta del Consiglio	
Art. 21	Segretario verbalizzante	8
Art. 22	Ordine di trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno	9
Art. 23	Comunicazioni del Presidente	9
Art. 24	Modalità degli interventi	9
Art. 25	Mozione d'ordine	9
Art. 26	Richiesta della parola per fatto personale	9
Art. 27	Questioni pregiudiziali e sospensive	9
Art. 28	Presentazione di risoluzioni ed emendamenti	10
Art. 29	Trattazione disciplinare	10
Art. 30	Richiesta di votazione per parti separate	10
Art. 31	Chiusura della discussione	10
Art. 32	Dichiarazioni di voto e apertura delle votazioni	10
Art. 33	Votazione di risoluzioni ed emendamenti	10
Art. 34	Votazione per parti separate	11
Art. 35	Forma delle votazioni	11
Art. 36	Votazione segreta per schede	11
Art. 37	Esito delle votazioni	11
Art. 38	Efficacia delle deliberazioni	11
Capo V	Processi verbali	12
Art. 39	Compilazione dei verbali	12
Art. 40	Annotazioni a verbale	12
Art. 41	Registrazione audio delle sedute	12
Art. 42	Struttura del verbale	12
Art. 43	Approvazione del verbale	13
Art. 44	Comunicazione agli Iscritti	
TITOLO IV		
	Diritti e doveri dei Consiglieri	13
Capo I	Diritti	13

Art. 45	Diritto d'iniziativa	13
Art. 46	Diritto di informazione e di accesso agli atti e documenti da parte dei consiglieri	
Art. 47	Presentazione di mozioni e risoluzioni	14
Capo II	Doveri	14
Art. 49	Casi di astensione obbligatoria dalle deliberazioni	14
Art. 48	Rispetto del Regolamento	14
TITOLO V		
	Accesso ai documenti amministrativi	14
Art. 50	Ambito di applicazione	14
Art. 51	Documento amministrativo	14
Art. 52	Misure organizzative	15
Art. 53	Categoria di atti sottratti al diritto di accesso	15
TITOLO VI		
	Gestione amministrativa, contabile e finanziaria	
Art. 54	Gestione amministrativa	15
TITOLO VII		
	Assemblea degli Iscritti	
Art. 55	Modalità di convocazione dell'Assemblea	16
Art. 56	Redazione verbale dell'Assemblea e pubblicazione sul sito dell'OICL	16

TITOLO I

Disposizioni Generali

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio dell'Ordine Interprovinciale dei Chimici della Lombardia (di seguito OICL), in attuazione del potere di autogoverno dell'organo collegiale, salvo quanto stabilito da norme di rango superiore.

Art. 2

Interpretazione

1. Quando si presentano situazioni non disciplinate dalla legge, o dal presente regolamento, la decisione è adottata dal Consiglio con propria deliberazione anche seduta stante, ispirandosi ai principi generali.
2. Sull'interpretazione della norma, adottata mediante apposito atto deliberativo, non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

TITOLO II

Organizzazione del Consiglio

Capo I

Organi del Consiglio

Art. 3

Compiti e funzioni del Consiglio

1. Il Consiglio è composto ed opera secondo le disposizioni di cui al capo I e III del D.L.L. 23 Novembre 1944, n. 382 e sue successive modifiche e/o integrazioni e del presente regolamento. Compie tutti gli atti necessari al conseguimento degli scopi istituzionali. In particolare ad esso spetta:
 - a) La tenuta dell'Albo;
 - b) Il controllo e la repressione dell'uso abusivo del titolo di chimico e l'esercizio abusivo della professione
 - c) L'esercizio della disciplina degli iscritti;
 - d) L'organizzazione ed il controllo della formazione continua degli iscritti;
 - e) La determinazione dell'ammontare, delle modo e termini di riscossione dei contributi a carico degli iscritti;
 - f) La predisposizione del bilancio consuntivo e del bilancio di previsione;
 - g) Curare e provvedere all'impiego dei fondi dell'Ordine;
 - h) Provvedere alla formazione e all'amministrazione dei fondi di riserva;
 - i) Assumere e licenziare il personale.

Art. 4

Organi dell'Ordine

1. Il Consiglio dell'OICL è costituito dai Consiglieri eletti come stabilito dal D. P.R 8 luglio 2005, n.169.
2. Il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere sono eletti tra i Consiglieri dal Consiglio stesso secondo quanto stabilito dall'articolo 2 del D.L.L. 23.11.1944 n 382.
3. Il Presidente eletto tra i Consiglieri assume il titolo di Presidente dell'OICL

Capo II Presidenza dell'Ordine

Art. 5

Compiti e poteri del Presidente dell'Ordine

1. Il Presidente dell'Ordine o chi ne fa le veci:
 - a) rappresenta l'Ordine ed il Consiglio dell'Ordine che presiede,
 - b) predispone l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio,
 - c) organizza i mezzi e le strutture in dotazione al Consiglio, per l'espletamento degli incarichi conseguenti all'attuazione delle funzioni e delle deliberazioni del Consiglio,
 - d) nomina i Consiglieri relatori con compiti di coordinamento riguardo aspetti specifici inerenti all'attività del Consiglio,
 - e) ha facoltà sentito il Consiglio di invitare ad una audizione in Consiglio persone esterne al Consiglio stesso, quando venga ritenuto utile in relazione all'esame di specifici problemi o anche di singole deliberazioni.
2. Il Presidente inoltre assicura l'osservanza della legge e del regolamento.

Art. 6

Segretario

1. Il Segretario sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento e quando viene da questi delegato.
2. Il Segretario redige e conserva i verbali, dirige l'Ufficio di Segreteria e dispone gli adempimenti relativi.
3. E' facoltà del Presidente, sentito il Segretario, di proporre al Consiglio la designazione di un vice-segretario.

Art. 7

Tesoriere

1. Il Tesoriere organizza la gestione economica dell'Ordine, predispone le relazioni al Presidente ed al Consiglio e verifica la attuazione delle deliberazioni di natura economica.
2. Il Tesoriere custodisce e gestisce la "cassa" dell'Ordine.

Art. 8

Commissioni consiliari

1. Per fini specifici e su gruppi di tematiche omogenee il Consiglio può costituire al suo interno una o più Commissioni consiliari.
2. Le Commissioni durano in carica quanto il Consiglio, salva diversa determinazione del Consiglio stesso.

Art. 9

Composizione delle Commissioni consiliari

1. Le Commissioni sono composte da consiglieri dell'Ordine o da iscritti all'Ordine e sono nominate dal Consiglio con votazione palese su specifici argomenti di interesse della categoria.
2. La Commissione consiliare può acquisire pareri scritti da professionisti relativamente alla materia in esame previo impegno di spesa deliberato dal Consiglio.

Art. 10

Funzioni delle Commissioni consiliari

1. Le Commissioni, ferme restando le competenze del Consiglio, svolgono l'attività preparatoria, istruttoria e redigente su atti, provvedimenti, indirizzi ed orientamenti, da sottoporre alla determinazione del Consiglio.
2. Il Consiglio può affidare alle Commissioni compiti di indagine e studio.

Art. 11

Funzionamento delle Commissioni

1. Per il funzionamento delle Commissioni si applica in analogia il presente regolamento.

TITOLO III

Funzionamento del Consiglio

Capo I

Convocazione del Consiglio

Art. 12

Riunioni del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce in seduta privata per determinazione del Presidente il quale stabilisce l'ordine del giorno.
2. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente la convocazione è disposta dal Segretario. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo la convocazione è disposta dal Consigliere più anziano per data di iscrizione all'Albo.
3. Il Consiglio si riunisce anche entro trenta giorni dalla richiesta scritta di tanti Consiglieri che rappresentino un terzo della totalità dei Consiglieri per la trattazione degli argomenti da loro richiesti.

Art. 13

Luogo delle sedute

1. Le sedute del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede o gli uffici dell'Ordine.
2. Per motivi particolari da indicare nel verbale le sedute consiliari possono avere luogo anche in una sede diversa.

Art. 14

Convocazione del Consiglio

1. L'avviso di convocazione deve essere inviato ai Consiglieri, almeno quarantotto ore prima dell'ora fissata per la riunione stessa, mediante PEC e deve contenere la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione.
2. In caso di urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili l'avviso di convocazione con l'ordine del giorno è inviato sempre mediante PEC ai Consiglieri almeno ventiquattro ore prima della riunione. In tal caso gli argomenti da trattare non devono essere in numero superiore a due.
3. Il Consiglio si riunisce ogni qual volta vi sia sufficiente materia da trattare.
4. La convocazione per la seduta successiva ad altra seduta può avvenire anche mediante annuncio da parte del Presidente, al termine della seduta, con precisazione del giorno, dell'ora della seduta successiva e del relativo ordine del giorno. I Consiglieri assenti al momento dell'annuncio devono essere comunque convocati dal Presidente con le modalità indicate nel comma 1 del presente articolo.
5. Qualora l'OdG preveda un numero limitato di argomenti il Consiglio deve preferibilmente tenersi in teleconferenza con le modalità di cui al successivo art. 17 comma 5.

Art. 15

Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna riunione del Consiglio costituisce l'ordine del giorno. Oltre quanto stabilito dall'articolo 7 del D.L. 23 novembre 1944, n. 382, possono essere oggetto di trattazione gli argomenti che abbiano attinenza con i problemi delle professioni e della professione di chimico in particolare.

2. L'ordine del giorno è stabilito dal Presidente che elenca gli argomenti da trattare con numeri progressivi. Quando la convocazione del Consiglio è richiesta da quattro consiglieri il Presidente iscrive al primo punto dell'ordine del giorno l'esame delle questioni proposte.
3. I consiglieri possono chiedere l'inserimento all'*ordine del giorno* di specifici argomenti facendoli pervenire al Presidente almeno 15 giorni prima della data prefissata per la seduta del Consiglio, inviando, se necessario, documenti debitamente compilati con la relativa richiesta di inserimento.
4. Gli argomenti di ordinaria amministrazione vengono raggruppati nella voce "*varie*", di cui deve essere distribuito l'elenco all'inizio della seduta.
5. La voce "*eventuali*" è ammessa per la trattazione degli argomenti di cui si è resa nota e necessaria la trattazione in tempo successivo alla convocazione del Consiglio. Anche delle "*eventuali*" deve essere fornito l'elenco all'inizio della seduta.
6. Con esclusione degli atti dovuti, riferibili alla funzione disciplinare e ad atti esecutivi, pagamenti di tasse, imposte, contributi e similari, l'inserimento all'inizio della seduta di altri punti nell'ordine del giorno deve essere assunto all'unanimità dei componenti del Consiglio.
7. La durata complessiva degli argomenti da trattare deve essere valutata dal Presidente in modo da permettere un'esauriente discussione nel rispetto dei tempi previsti per l'adunanza.
8. L'Ordine del giorno deve essere pubblicato sul sito dell'OICL almeno 24 ore prima della riunione del Consiglio

Capo II Ordinamento delle riunioni

Art. 16 *Deposito degli atti*

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la Segreteria almeno tre giorni prima della seduta, corredati dai documenti istruttori e da eventuali pareri pervenuti, e comunque devono essere tenuti a disposizione dei consiglieri durante la seduta.
2. Gli atti e i documenti istruttori rilevanti relativi agli argomenti da trattare vengono inviati in forma digitale o in copia ai consiglieri tre giorni prima della seduta.
3. ***Fatti salvi casi di convocazioni urgenti del Consiglio e di particolare rilievo qualora la richiesta provenga da almeno tre Consiglieri, il verbale della seduta precedente e gli eventuali documenti allegati devono essere fatti pervenire ai Consiglieri, mediante PEC, 10 giorni prima della seduta successiva¹.***

Art. 17 *Numero legale*

1. Per la validità delle sedute del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei componenti.
2. Sono fatti salvi i casi in cui la legge preveda una presenza qualificata.
3. Decorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione senza che siano intervenuti i consiglieri nel numero prescritto, il Presidente dichiara deserta la seduta, rinviando gli argomenti posti all'ordine del giorno ad un'altra seduta.
4. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero dei presenti e dei votanti.
5. Le sedute del Consiglio possono tenersi anche per teleconferenza (audio e audio-video), a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

¹ Comma inserito come da delibera del CDR n. 75/16 del 14 dicembre 2016

Capo III Disciplina delle riunioni

Art. 18

Comportamento dei consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri hanno il diritto di esprimere opinioni, apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti relativi alla funzione, escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno.
2. Qualora dovesse verificarsi una situazione che non permetta il regolare prosieguo della seduta, il Presidente può sospendere temporaneamente la seduta e se del caso rinviarla ad altra data.

Art. 19

Disciplina delle riunioni

1. Le sedute del Consiglio non sono pubbliche. Nessuna persona estranea al Consiglio può avere accesso durante la seduta nella sala delle adunanze, se non autorizzata dal Consiglio stesso.
2. Il Consiglio può ammettere la presenza di persone estranee la cui partecipazione sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattarsi.
3. Alle sedute può essere ammessa la presenza di un dipendente della Segreteria, con la funzione di assistere il segretario per la verbalizzazione, fatto salvo quanto previsto dal regolamento sulla verbalizzazione di cui all'art. 30.
4. Nessuna persona estranea al Consiglio può prendere la parola se non su specifico invito da parte del Presidente, salvo diversa determinazione del Consiglio stesso.

CAPO IV

Svolgimento delle sedute

Art. 20

Seduta del Consiglio

1. La seduta del Consiglio è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Segretario o dal Consigliere più anziano per iscrizione all'Ordine quando delegato.
2. Fatti salvi i casi in cui disposizioni di legge prevedano una presenza qualificata, la seduta del Consiglio è valida quando è presente la presenza della maggioranza dei componenti.
3. Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.
4. Decorsi quindici minuti dall'ora indicata nell'avviso di convocazione senza che siano intervenuti i consiglieri nel numero prescritto, il Presidente dichiara deserta la seduta, rinviando gli argomenti posti all'ordine del giorno ad un'altra seduta.
5. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero dei presenti e dei votanti.
6. Se la seduta non è in numero legale, il Presidente può sospenderla fino ad un massimo di sessanta minuti per consentire il ripristino del numero legale.
7. Della seduta dichiarata deserta per mancanza di numero legale è steso verbale nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti facendo inoltre menzione delle assenze giustificate, fermo restando quanto previsto dall'art. 15 del D.L.L. 382/44.
8. In caso di seduta dichiarata deserta è facoltà del Presidente convocare il Consiglio per una nuova seduta con avviso di convocazione urgente secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 5
9. Nel caso in cui siano introdotte proposte non comprese nell'Ordine del giorno della seduta andata deserta, la nuova convocazione deve contenere anche il nuovo Ordine del giorno.

Art. 21

Segretario verbalizzante

1. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal Segretario del Consiglio, che può farsi assistere per la verbalizzazione da persona di sua fiducia, scelta fra il personale della Segreteria, fatto salvo quanto previsto dal regolamento sulle verbalizzazioni di cui all'art. 39.
2. In caso di assenza o impedimento del Segretario del Consiglio, il Presidente affida le funzioni di segretario verbalizzante ad altro Consigliere che accetti o, comunque, al Consigliere più giovane d'età.

Art. 22

Ordine di trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno

1. Di norma l'ordine di trattazione degli argomenti procede a partire dal primo, secondo la numerazione dei punti all'ordine del giorno approvato.
2. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato all'inizio ovvero nel corso della seduta, su motivata proposta di un Consigliere ed approvato con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri presenti.

Art. 23

Comunicazioni del Presidente

1. Se l'ordine del giorno dell'adunanza prevede un punto relativo alle "Comunicazioni del Presidente", queste devono avere carattere informativo per i Consiglieri che ne prendono atto.

Art. 24

Modalità degli interventi

1. I consiglieri che intendono parlare su di un argomento all'ordine del giorno debbono farne richiesta al Presidente, il quale accorda la parola secondo l'ordine delle iscrizioni.
2. I consiglieri pur nel rispetto della chiarezza, devono fare interventi concisi. Al fine di consentire la trattazione di tutti gli argomenti all'Ordine del Giorno il Consiglio può stabilire, qualora fosse necessario, la durata degli interventi e delle eventuali repliche

Art. 25

Mozione d'ordine

1. Ogni Consigliere può presentare in qualsiasi momento una mozione d'ordine.
2. Il Presidente, esprimendosi immediatamente sulla ammissibilità del richiamo, concede la parola al richiedente per l'illustrazione, che deve essere contenuta nel tempo massimo di tre minuti.
3. Ove il richiamo comporti, a giudizio del Presidente, la necessità di una decisione del Consiglio, questa avviene seduta stante, dopo che sia intervenuto per non più di tre minuti un Consigliere contrario alla proposta.

Art. 26

Richiesta della parola per fatto personale

1. Costituisce fatto personale il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse o l'essere sindacato nella propria condotta ovvero il sentirsi leso nella propria onorabilità da parte di altro Consigliere.
2. Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi.

Art. 27

Questioni pregiudiziali e sospensive

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso e quindi sia da considerarsi decaduto, precisandone i motivi.

2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra seduta, precisandone i motivi.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive possono essere proposte da uno o più consiglieri, prima dell'inizio della discussione di merito.
4. Iniziata la discussione di merito e comunque prima che abbiano avuto inizio le operazioni di voto, le questioni pregiudiziali e sospensive possono essere proposte su richiesta di almeno tre consiglieri.
5. Tali proposte vengono discusse e poste in votazione prima di procedere o proseguire la discussione nel merito e su di esse il Consiglio decide seduta stante. Nella discussione può prendere la parola un proponente e un Consigliere contrario, a meno che altri consiglieri non siano contrari per motivi diversi. Ciascun intervento non deve superare la durata di cinque minuti.

Art. 28

Presentazione di risoluzioni ed emendamenti

1. Prima delle dichiarazioni di voto possono essere presentate, da ciascun Consigliere, risoluzioni ed emendamenti concernenti l'argomento trattato e pertanto non richiedenti la procedura d'iscrizione all'ordine del giorno prevista dal successivo articolo 35.
2. Tali risoluzioni ed emendamenti debbono essere redatte per iscritto, firmati, e consegnati al Presidente.
3. Le risoluzioni e gli emendamenti devono essere attinenti all'argomento in trattazione. In caso di dissenso in ordine a tale attinenza, il Presidente pone la questione in votazione. Il Consiglio decide immediatamente, a maggioranza dei presenti.

Art. 29

Trattazione disciplinare

1. Spetta al Consiglio la decisione di sottoporre al Consiglio di Disciplina per i provvedimenti di competenza ogni situazione che presenti caratteri rilevanti di natura disciplinare che riguardino gli Iscritti all'OICL.

Art. 30

Richiesta di votazione per parti separate

1. In caso di atto articolato in più parti, il Consiglio, su proposta di almeno tre consiglieri, presentata prima dell'inizio delle dichiarazioni di voto, procede alla successiva votazione su singole parti componenti l'atto, secondo le richieste avanzate.

Art. 31

Chiusura della discussione

1. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta, dichiara chiusa la discussione e dà la parola al relatore per la replica finale.
2. Qualora un Consigliere chieda la chiusura della discussione il Presidente fa intervenire un Consigliere a favore ed uno contrario alla proposta, quindi mette in votazione la deliberazione di chiusura della discussione.
3. Al fine di consentire ad ogni Consigliere di prendere conoscenza di tutte le proposte eventualmente avanzate su un argomento di particolare rilevanza, il Presidente può rinviare la replica del relatore ad un momento successivo della medesima seduta o ad altra seduta.

Art. 32

Dichiarazioni di voto e apertura delle votazioni

1. Dichiarata chiusa la discussione e intervenuta la replica del relatore la parola può essere concessa, esclusivamente per le dichiarazioni di voto o di astensione, ai consiglieri che ne fanno richiesta.
2. Qualora sia stata richiesta la votazione di un atto per parti separate, ai sensi dell'articolo 30 del presente regolamento, le dichiarazioni di voto si svolgono sul complesso dell'argomento trattato, comprensivo delle parti su cui si voterà in modo separato.

Art. 33

Votazione di risoluzioni ed emendamenti

1. Nel caso in cui siano stati presentate - con le modalità di cui al precedente articolo 28 - risoluzioni ed emendamenti, le relative votazioni si svolgono cominciando dalle risoluzioni secondo il loro ordine di presentazione. Successivamente si procede alla votazione degli emendamenti, con il seguente ordine: si comincia con quelli soppressivi, si continua con quelli modificativi e, infine, si votano quelli aggiuntivi. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima di quello principale.
2. Il testo definitivo della proposta risultante dalla eventuale approvazione di emendamenti, viene successivamente votato nella sua globalità.

Art. 34.

Votazione per parti separate

1. Qualora sia stata avanzata, ai sensi dell'articolo 30 del presente regolamento, la richiesta di votazione per parti separate, si procede a tale tipo di votazione e, successivamente, si vota l'atto nel suo complesso nel testo risultante dalle avvenute votazioni per parti separate.

Art. 35

Forma delle votazioni

1. L'espressione del voto dei consiglieri è, di norma, palese e si effettua mediante alzata di mano o per appello nominale. In questo caso il Presidente vota per ultimo.
2. Quando è chiamato ad esprimere il proprio voto, ciascun Consigliere dichiara se è "favorevole", "contrario" o "astenuto".
3. Il Consigliere che vota "astenuto" viene computato nel numero dei presenti alla votazione e nel numero dei votanti.
4. Nel caso in cui in una successiva seduta si abbia reiterazione della parità di voto prevarrà il voto del Presidente.

Art. 36

Votazione segreta per schede

1. La votazione in forma segreta è effettuata quando sia prescritta espressamente dalla legge o quando venga approvata all'unanimità dei presenti.
2. A tale scopo il Presidente nomina due consiglieri scrutatori che lo assisteranno nelle operazioni di voto e di spoglio delle schede.
3. Nello scrutinio segreto per mezzo di schede il Presidente dispone l'appello nominale di ciascun Consigliere, il quale deposita la propria scheda in un'unica urna posta presso la Presidenza.
4. Le schede bianche, le schede non leggibili e quelle nulle si computano nel numero dei presenti alla votazione e in quello dei votanti.
5. Se un Consigliere non ritira o non deposita la scheda si computa tra i presenti ai fini della validità della seduta, ma non nel numero dei presenti al fine del computo della maggioranza richiesta per la votazione, e di ciò viene dato atto nel verbale.
6. Se il numero dei voti è diverso dal numero dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone la ripetizione.

Art. 37

Esito delle votazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti alla votazione, fatti salvi i casi in cui la legge o il presente regolamento prevedano una maggioranza qualificata.
2. terminate le votazioni il Presidente ne proclama l'esito.

Art. 38
Efficacia delle deliberazioni

1. Le deliberazioni assunte dal Consiglio sono immediatamente efficaci ed eseguibili.

Capo V
Processi verbali

Art. 39
Compilazione dei verbali

1. I processi verbali delle adunanze sono redatti a cura del segretario secondo le modalità di cui al successivo art. 42 ed approvati secondo le disposizioni di cui all'art. 43 del presente regolamento.
2. Il verbale è compilato dal Segretario, che può farsi assistere per la verbalizzazione da persona di sua fiducia, anche avvalendosi della trascrizione audio delle sedute, ed è da lui custodita presso i locali dell'Ordine in un apposito raccoglitore.
3. Il verbale viene compilato su fogli bianchi numerati e vidimati dal Presidente e dal Segretario dell'Ordine".

Art. 40
Annotazioni a verbale

1. Quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente, i loro interventi e le loro dichiarazioni di voto vengono riportati integralmente nel verbale, purché il relativo testo scritto, del quale si deve dare lettura, sia fatto pervenire al segretario prima della chiusura della seduta.

Art. 41
Registrazione audio delle sedute

1. Allo scopo di facilitare il compito del Segretario può essere autorizzata dal consiglio la registrazione audio delle sedute, mediante apparecchiatura appositamente predisposta.
2. Le registrazioni audio vengono conservate a cura del Segretario per almeno tre anni dalla data della relativa seduta.
3. Chiunque intenda utilizzare nella sala di riunione apparecchiature per la registrazione dell'audio o del video di qualsiasi specie deve informare il Consiglio e riceverne autorizzazione.
4. Ove tecnicamente possibile viene introdotto un sistema computerizzato per il riconoscimento del parlato e la sua traslazione in formato testo.

Art. 42
Struttura del verbale

1. Ciascun verbale contiene un frontespizio con indicazione di tutti i seguenti elementi:
 - a) data della seduta,
 - b) numero d'ordine della seduta nell'anno,
 - c) elenco delle sedute tenute nell'anno in corso.
2. Ciascuna facciata del verbale riporta:
 - a) numerazione univoca e vidimazione
 - b) eventuale intestazione e diciture,
 - c) spazio per la firma del Presidente,
 - d) anno (di raccolta),
 - e) data della seduta,
 - f) numero di pagina, sequenziale all'interno di ciascun verbale,
3. In apertura il verbale riporta:
 - a) giorno, ora e luogo della seduta,
 - b) regolarità della convocazione e Ordine del Giorno,

- c) elenco dei presenti e degli assenti (eventuali giustificazioni) ed indicazioni di eventuali ingressi ed uscite di Consiglieri nel corso della seduta,
 - d) numero legale raggiunto,
 - e) nome di chi presiede,
 - f) nome di chi funge da Segretario verbalizzante ed eventuale presenza di persona di sua fiducia che l'assiste per la verbalizzazione.
- 4.** Il corpo del verbale riporta:
- a) delibere, proposte di delibera, ecc.,
 - b) descrizione sommaria del contenuto della discussione e interventi di cui un Consigliere richiede l'inserimento a verbale a condizione che siano presentanti in forma scritta entro il termine della seduta,
 - c) dichiarazioni a verbale presentate con le modalità di cui all'art. 31.
 - d) per ogni delibera è riportato il risultato della votazione (approvato, respinto), la maggioranza raggiunta e i nominativi di chi si dichiara favorevole, contrario o astenuto.
 - e) ciascun punto all'O.d.G. dovrà iniziare in una nuova pagina,
 - f) il testo deve essere compreso tra due linee continue verticali che lo delimitino,
 - g) alla fine di ciascun punto, immediatamente dopo l'ultima parola il Segretario appone la sua sigla e provvede a sbarrare lo spazio bianco sottostante.
- 5.** Eventuali sospensioni della seduta (pausa pranzo, ecc.) devono essere menzionate nel verbale con indicazione dell'ora di sospensione o di ripresa. Al momento della ripresa deve essere verificata ed indicata la nuova composizione del Consiglio e il numero legale raggiunto.
- 6.** Al termine del verbale deve essere indicata l'ora di chiusura della seduta e devono essere apposte le firme del Segretario verbalizzante e del Presidente.

Art. 43
Approvazione del verbale

- 1.** Copia del verbale, unitamente alla trascrizione della registrazione della seduta, è tenuta a disposizione dei consiglieri presso gli uffici dell'Ordine 10 giorni prima di quella in cui viene posto in approvazione, al fine di consentire ai consiglieri la presentazione di eventuali integrazioni e precisazioni da inserire come dichiarazioni a verbale nella seduta di approvazione.

Art. 44
Comunicazione agli Iscritti

- 1.** Il Consiglio demanda alla Segreteria il compito di informare gli Iscritti attraverso il sito dell'OICL sulla data di svolgimento del Consiglio stesso e sull'Ordine del Giorno
- 2.** Prima di ogni Consiglio deve essere pubblicata sul sito dell'OICL una breve sintesi delle decisioni (deliberazioni, approvazioni, prese d'atto) assunte nel Consiglio precedente.

TITOLO IV
Diritti e doveri dei Consiglieri
Capo I
Diritti

Art. 45
Diritto d'iniziativa

- 1.** I consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione, di risoluzioni e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.

2. Le proposte di deliberazioni devono avere oggetti concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio dell'Ordine

Art. 46

Diritto di informazione e di accesso agli atti e documenti da parte dei consiglieri

1. I consiglieri hanno il diritto all'informazione e di accesso agli atti e documenti, utili all'esercizio del loro mandato, prendendone visione o chiedendone copia in base a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge in materia e dalle deliberazioni del Consiglio emanate ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 di cui al Titolo V.

Art. 47

Presentazione di mozioni e risoluzioni

1. La mozione consiste nell'invito rivolto in forma scritta al Presidente dell'OICL, diretto a promuovere un dibattito su un argomento, di particolare importanza, al fine di pervenire ad una decisione su di esso.
2. La risoluzione è una deliberazione diretta a manifestare orientamenti e a definire indirizzi.
3. La mozione o proposta di risoluzione deve essere firmata da almeno tre consiglieri, salvo il caso previsto dall'articolo 28 del presente Regolamento.
4. Il Presidente stabilisce la seduta nella quale la mozione o proposta di risoluzione verrà iscritta all'ordine del giorno del Consiglio e discussa. La mozione o proposta di risoluzione è disciplinata dalle norme previste per tutte le altre proposte.
5. In caso di dissenso su quanto stabilito dal Presidente da parte dei consiglieri firmatari, questi ultimi hanno la facoltà di richiedere - in apertura di seduta - che il Consiglio decida seduta stante la data della discussione con le modalità previste per la mozione d'ordine.

Capo II

Doveri

Art. 48

Rispetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è vincolante per i singoli consiglieri dal momento della loro entrata in carica, e ciò allo scopo di assicurare un corretto svolgimento delle sedute consiliari ed il pieno e responsabile esercizio delle loro attribuzioni.

Art. 49

Casi di astensione obbligatoria dalle deliberazioni

1. I consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni rispetto alle quali abbiano interesse a norma di legge. Gli stessi devono abbandonare la sala prima dell'inizio della discussione e rientrarvi dopo votazione

TITOLO V

Accesso ai documenti amministrativi

Art. 50

Ambito di applicazione

1. Ai sensi dell'art. 22 della L. 7 agosto 1990, n.241 e del D.P.R. 27 giugno 1992, n.352 e successive modifiche ed integrazioni il diritto di accesso ai documenti amministrativi è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. Sono fatti salvi i diritti di libero accesso dei Consiglieri dell'OICL in carica.
2. Il diritto di accesso si esercita nei confronti del Presidente dell'OICL con riferimento agli atti del procedimento anche durante il corso dello stesso.

Art. 51

Documento amministrativo

1. Ai fini del presente regolamento è considerato documento amministrativo la rappresentazione, in conformità a quanto stabilito dall'art. 22, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n.241, del contenuto di atti, perfetti ed efficaci, formati dall'OICL.
2. Salvo quanto disposto dal presente regolamento in materia di documenti suscettibili di recare pregiudizio agli interessi indicati nell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il diritto di accesso si esplica altresì riguardo ai documenti utilizzati ai fini dell'attività amministrativa e detenuti dall'OICL.

Art. 52

Misure organizzative

1. L'accesso formale od informale agli atti ed ai documenti amministrativi è regolato dall'Istruzione Operativa "accesso agli atti amministrativi" in vigore presso l'OICL.
Il Consiglio incarica la Segreteria di pubblicare sul sito istituzionale le informazioni sulle modalità di esercizio del diritto di accesso e sui relativi costi.
2. Presso l'Ufficio di Segreteria viene conservato un archivio delle istanze di accesso, contenente i dati cognitivi, soggettivi, oggettivi e cronologici delle richieste di accesso i quali sono costantemente aggiornati con le informazioni attinenti al relativo corso, fermo restando il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali.

Art. 53

Categoria di atti sottratti al diritto di accesso

1. Fermo quanto previsto dall'art. 24, comma 6, della legge 241/1990 e dell'art. 8, comma 5 del D.P.R. 27 giugno 1992, n.352 sono altresì escluse dall'accesso le note interne d'ufficio e i documenti relativi di rapporti di consulenza e patrocinio legale, sempre che ad essi non si faccia riferimento nei provvedimenti conclusivi dei procedimenti nonché tutti quegli atti oggetto di vertenza giudiziaria la cui divulgazione potrebbe compromettere l'esito del giudizio o la cui diffusione potrebbe concretizzare violazione del segreto istruttorio.
- Sono altresì esclusi dall'accesso:
 - a) documenti relativi alla carriera ed alla vita privata dei dipendenti; resta salvo il diritto di accesso del dipendente ai documenti che lo interessano direttamente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
 - b) documenti relativi a procedure concorsuali, fino al momento dell'emanazione del formale provvedimento di approvazione degli atti;
 - c) ogni altro documento comunque in possesso dell'amministrazione, riguardante la vita privata, la riservatezza delle persone fisiche nonché delle persone giuridiche, gruppi ed associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolari, professionali, sanitari, finanziari e commerciali di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti dagli stessi soggetti cui si riferiscono;
 - d) documenti in possesso dell'amministrazione in relazione allo svolgimento da parte degli iscritti all'Albo e dei dipendenti di attività professionali o di altre attività per le quali sia previsto dall'ordinamento il rispetto del segreto professionale;
 - e) in ogni altra ipotesi in cui l'ordinamento vigente limiti l'accesso ai documenti amministrativi.
2. In ogni caso non è consentito riprodurre, diffondere o comunque utilizzare a fini commerciali le informazioni ottenute mediante l'esercizio del diritto di accesso di cui al presente articolo.

TITOLO VI

Gestione amministrativa, contabile e finanziaria

Art. 54

Gestione amministrativa

1. Allo scopo di realizzare l'efficiente ed efficace amministrazione delle risorse nel pieno rispetto e per il perseguimento delle finalità istituzionali, le procedure amministrative e finanziarie, nonché sulla gestione dei bilanci e del patrimonio, sui rimborsi spese e le missioni sono regolate da separato "Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità".

TITOLO VII

Assemblea degli Iscritti

Art. 55

Modalità di convocazione dell'Assemblea

1. Nell'ultima seduta dell'anno il Consiglio stabilisce la data dell'Assemblea degli Iscritti, che deve tenersi di norma entro marzo dell'anno successivo. Il Consiglio dà mandato alla Segreteria di comunicare agli Iscritti la data dello svolgimento dell'Assemblea via PEC e con la pubblicazione sul sito dell'OICL.

Art. 56

Redazione verbale dell'Assemblea e pubblicazione sul sito dell'OICL

1. Il Consiglio dà mandato alla Segreteria per pubblicare sul sito il verbale dell'Assemblea ed i bilanci, preventivo e consultivo (questi ultimi nella sezione "Amministrazione Trasparente").

Il Consiglio dell'Ordine Interprovinciale dei Chimici della Lombardia, con propria deliberazione del 15/11/2016 ha approvato il presente "Regolamento sul funzionamento del Consiglio dell'Ordine Interprovinciale dei Chimici della Lombardia" che entra in vigore immediatamente.